



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“LEONARDO DA VINCI”

Sedi Associate: Liceo - ITC

Segreteria didattica ☎ e 📠 0444/676125 – 670599

Segreteria amministrativa ☎ 0444/672206 – 📠 450895

Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI)

C.F. 81000970244

e-mail: segreteria@istitutodavinci.it – sito: www.istitutodavinci.it



Comunicato n. 009

Arzignano, 22 settembre 2008

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Assenze per malattia.

L'art.71 del DL n.112 del 25.06.2008, convertito nella Legge n.133 del 06.08.2008, prevede nuove modalità per la fruizione di assenze per malattia.

Successivamente le circolari della Funzione Pubblica n.7 del 17 luglio 2008 e n.8 del 5 settembre 2008 hanno fornito ulteriori chiarimenti.

Si richiamano pertanto gli adempimenti cui sono tenuti i dipendenti e l'Amministrazione in caso di assenza per malattia.

- **Per i periodi di assenza per malattia di qualunque durata nei primi 10 giorni** è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento di carattere fisso o continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio.

Pertanto **verranno corrisposti per intero:**

- lo stipendio tabellare;
- le posizioni economiche ATA ex art.7;
- eventuali assegni “ad personam”

Non saranno corrisposti:

- ai docenti: retribuzione professionale docente, funzioni strumentali;
- all'ATA: compenso individuale accessorio, indennità di direzione, incarichi specifici.

Non si opera alcuna riduzione del trattamento accessorio in caso di:

- malattia dovuta ad infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
- ricovero ospedaliero o in day hospital;
- assenze per patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

- **Nell'ipotesi di malattia che si protrae per più di 10 giorni o a partire dal terzo evento di malattia**, a prescindere dalla durata, l'assenza deve essere giustificata con certificazione medica rilasciata dal SSN (medico di base, guardia medica, medico di zona turistica, struttura ospedaliera).
- Anche **le assenze per visite specialistiche, cure o esami diagnostici** sono considerate assenze per malattia, sia riguardo al trattamento economico che per la certificazione medica, che dev'essere rilasciata dal SSN (anche il proprio medico di base) a partire dalla terza assenza. Pertanto il dipendente in caso di prestazione richiesta a laboratori o strutture private, avrà cura di consegnare quale documentazione la certificazione del proprio medico di base o di altra struttura del SSN.
- **L'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre la visita medico-fiscale a partire dal primo giorno** di assenza, anche per prognosi di un solo giorno; l'obbligo si riferisce **anche alle assenze per visite specialistiche, cure o esami diagnostici** salvo particolari impedimenti del servizio dovute ad esigenze funzionali ed organizzative (che devono essere documentate dal Dirigente Scolastico).

La circolare n. 8 del 05.09.08 della Funzione Pubblica chiarisce che, in alternativa all'assenza per malattia, in caso di visite specialistiche, cure o esami diagnostici, il dipendente può avvalersi dei seguenti istituti contrattuali:

- permessi brevi, soggetti a recupero;
- permessi per documentali motivi personali (massimo 3 giorni);
- ferie.

Le fasce di reperibilità al proprio domicilio dichiarato sono le seguenti: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni compresi i non lavorativi e i festivi.

Si rimanda alla lettura della normativa citata per eventuali ulteriori chiarimenti; si rammenta che la mancata presentazione di idonea certificazione medica può anche dare luogo ad assenza ingiustificata.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Bertoldi